

Istanza, dichiarazione sostitutiva del certificato C.C.I.A.A. e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relative all'uso del gas naturale in usi esclusi quali uso mineralogico, metallurgico, riduzione chimica, processi elettrolitici e negli usi agevolati (esenzione - uso promiscuo - riduzione d'accisa)

- ☐ Nuova fornitura gas
- ☐ Variazione ragione sociale
- ☐ Aggiornamento documentazione con conferma destinazione uso gas
- ☐ Cambio fornitore con conferma destinazione uso gas
- ☐ Variazione uso gas
- ☐ Altro _____

Dati contratti di fornitura:

Denominazione Ditta/Società _____

Sede legale in _____ via _____ n. _____

CAP _____ Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese _____

Partita IVA n. _____ Registro Imprese di _____

Telefono _____ Fax _____

Indirizzo PEC _____ Indirizzo e-mail _____

Località di fornitura _____ Via _____

n. _____ Comune _____ CAP _____ Provincia _____

Codice PDM _____ Codice PDR _____

Matricola contatore (solo per rete di distribuzione) _____

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____

il _____ residente in _____ via _____

nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società sopra indicata

Consapevole

- che ai sensi dell'art. 21, comma 13, del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 (di seguito Testo Unico delle Accise). Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 "Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi" di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.
- che, in particolare, la circolare n. 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle Dogane - Area Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti e la successiva nota n. 4436 del 24 luglio 2007 dell'Agenzia delle Dogane, hanno chiarito, tra l'altro, l'ambito applicativo e le modalità di riconoscimento delle esclusioni d'accisa per il gas naturale che viene utilizzato direttamente nella riduzione chimica, nei processi elettrolitici, nei processi mineralogici e nei processi metallurgici (come ivi definiti);
- che ai sensi dell'art. 22, del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 (di seguito Testo Unico delle Accise)
 1. Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è considerato fatto generatore di accisa se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati sia all'interno che al di fuori dello stabilimento. Per i consumi non connessi alla produzione di prodotti energetici e per la propulsione dei veicoli a motore è dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione di prodotti energetici anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti energetici, effettuate nell'interno dei depositi fiscali.
 2. Non si considera altresì fatto generatore d'accisa il consumo di prodotti energetici quando i medesimi sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i "trattamenti definiti" previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, come modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, e successive modificazioni.

3. Più stabilimenti di cui al comma 1 e quelli nei quali si effettuano le operazioni di cui al comma 2, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico.
4. Non si considerano stabilimenti di produzione di prodotti energetici gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti ad accisa, ad eccezione degli stabilimenti che attuano i processi di cui all'articolo 21, comma 13.
5. Non si considera produzione di prodotti energetici:
 - a) L'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di prodotti energetici;
 - b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato il prodotto energetico recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale prodotto non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sul prodotto energetico reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;
 - c) l'operazione di miscelazione di prodotti energetici tra di loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata già pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti.
- che ai sensi della Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, del Testo Unico delle Accise è prevista un'aliquota di accisa agevolata per:
 10. Gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi;
 11. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica e che in questo caso il benessere all'applicazione della più favorevole aliquota d'accisa viene rilasciato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ne definisce le modalità, su richiesta della ditta utilizzatrice di gas;
- che ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Testo Unico delle Accise:

È considerato uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze. Rientra altresì nell'uso domestico l'utilizzo del gas naturale destinato:

 - a. a combustione nei locali:
 1. degli uffici pubblici;
 2. degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva nonché' degli studi professionali;
 3. degli istituti di credito;
 4. degli istituti di istruzione;
 - b. alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici;
 - c. al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio;
- che ai sensi dell'art. 26, comma 5, del Testo Unico delle Accise:

Sono considerati **usi non domestici** gli impieghi del gas naturale diversi da quelli di cui al comma 4 nonché, limitatamente ai quantitativi di gas naturale utilizzati per la produzione di energia termica, l'impiego del gas naturale destinato alla combustione in impianti cogenerativi per teleriscaldamento che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche.
- che ai sensi dell'art. 26, comma 6, del Testo Unico delle Accise:

È considerato **uso promiscuo** l'utilizzo contestuale del gas naturale, fornito a un unico punto di riconsegna, in impieghi differenti, con esclusione dell'uso per autotrazione, relativamente ai quali è prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa. In tale ipotesi il soggetto obbligato di cui al comma 7 applica, su richiesta del consumatore finale, l'accisa in relazione ai quantitativi di gas naturale utilizzati nei differenti impieghi.
- che a norma dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero firma o usa atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- che l'imposizione fiscale in materia di accisa e di imposta regionale sul gas naturale - disciplinata dal D.Lgs. 26.10.1995 n. 504, dal D.Lgs. 21.12.1990 n. 398, dalle conseguenti leggi regionali e dalle successive modifiche ed integrazioni - verrà applicata sulla base dell'istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che, sulla base di quanto disposto dal decreto 29.12.2025 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità attuative dell'accisa sul gas naturale di cui agli articoli 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504, verranno trasmesse al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per finalità di controllo entro trenta giorni dalla ricezione;
- che i mutamenti nell'impiego del gas naturale e nella destinazione d'uso dei locali possono comportare l'assoggettamento in misura diversa all'accisa e all'imposta regionale sul gas naturale e devono essere prontamente comunicati a DUFERCO ENERGIA S.p.A.;
- che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire

- tempestivamente a DUFERCO ENERGIA S.p.A., in ogni caso di variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta/Società qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, Le sarà addebitato quanto dovuto per accisa, imposta regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che DUFERCO ENERGIA S.p.A. sarà tenuta a versare all'Amministrazione Finanziaria e alla Regione;
 - che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae il gas naturale all'accertamento o al pagamento delle accise, l'art. 40 del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 prevede sanzioni di carattere penale;
 - che nei casi ritenuti dubbi dalla società erogatrice l'applicazione del trattamento fiscale relativo è subordinata all'autorizzazione del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane (che verrà all'uopo interessato), che ne definisce le modalità;
 - che, sulla base di quanto disposto dal decreto 29.12.2025 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità attuative dell'accisa sul gas naturale di cui agli articoli 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504, l'applicazione dell'aliquota per usi non domestici e/o delle differenti aliquote per uso promiscuo decorre dalla data di presentazione al soggetto erogatore del gas naturale della documentazione prescritta, fatta salva, l'applicazione in "continuità fiscale" nei casi di variazione del venditore, se l'Istanza è presentata entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto di fornitura;
 - che le normative citate, unitamente ai chiarimenti di prassi forniti dall'Amministrazione Finanziaria sono consultabili sul sito web https://def.finanze.it/DocTribFrontend/RS2_HomePage.jsp e sul sito web <https://www.adm.gov.it/portale/>;

Dichiara

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ai fini delle previsioni di cui all'art. 13, comma 1, del decreto 29.12.2025 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità attuative dell'accisa sul gas naturale di cui agli articoli 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504, che il gas naturale per il quale viene richiesto al venditore la non applicazione dell'accisa:

- i) viene utilizzato per il seguente impiego _____
- ii) il quantitativo che si prevede di utilizzare annualmente per gli impieghi sub i. è pari a mc _____

e inoltre

- ☐ A. Ditta/Società qui rappresentata, cede in tutto o in parte calore/energia alla/e Ditta/e /Società _____ dalla/e quale/i ha acquisito il certificato C.C.I.A.A. (ovvero dichiarazione sostitutiva del certificato C.C.I.A.A.) e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante l'attività nel settore agevolato e/o escluso da tassazione (l'agevolazione, l'esclusione trova applicazione soltanto qualora l'utilizzatore finale sia legittimato ad usufruire del predetto trattamento fiscale).
- ☐ B. che la Ditta/Società qui rappresentata utilizza in tutto o in parte il gas naturale nell'ambito della propria attività per usi agevolati, ovvero posti fuori dal campo di applicazione dell'accisa.

Nello specifico, per entrambe le fattispecie sub A. e B. sopra richiamate, il gas naturale destinato alla fornitura in esame viene utilizzato in

- ☐ **Usi esclusi dall'applicazione del regime delle Accise - art. 21, comma 13, del Testo unico delle Accise** (attività di riduzione chimica, processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici).

Qualora il 100% del gas naturale venga destinato direttamente negli usi di processo (non rientrano comunque tra gli usi direttamente destinati al processo i consumi per la produzione di energia elettrica, anche se necessaria al processo, i consumi relativi alle attività collaterali dello stabilimento quali riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda, i consumi utilizzati per il funzionamento di macchinari di imballaggio/impacchettamento merce) è sufficiente la compilazione della suddetta istanza, comprensiva dell'allegato "A".

Diversamente (**caso degli usi promiscui**) qualora i consumi siano destinati oltre che negli usi diretti di processo nelle attività di riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici, anche in altri regimi fiscali/usi soggetti a diversa tassazione (es. NON DOMESTICO) deve essere prodotta sia la predetta istanza, completa dell'allegato "A", sia una relazione tecnica, redatta a cura di esperti iscritti ai relativi albi professionali, da cui risulti la percentuale del gas naturale impiegato negli usi di processo e quella soggetta ad altri usi;

Indicare l'uso barrando la relativa casella:

- ☐ Riduzione chimica
- ☐ Processi elettrolitici
- ☐ Processi mineralogici classificati in uno dei seguenti codici della Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 (barrare il codice dell'attività svolta):

COD. ATECO 2004	COD. ATECO 2007	COD. ATECO 2025	DESCRIZIONE ATECO 2025
	26.11.0	23.11.00	Fabbricazione di vetro piano
	26.12.0	23.12.00	Fabbricazione e lavorazione del vetro piano
	26.12.0	29.32.00	Fabbricazione di altre parti e accessori per autoveicoli
	26.13.0	23.13.00	Fabbricazione di vetro cavo
	26.14.0	23.14.00	Fabbricazione di vibre di vetro
	26.15.1p	23.15.90	Altre attività di fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici
	26.15.1p	33.19.00	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature
	26.15.2	23.15.10	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
	26.15.3p	23.15.10	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
	26.15.3p	23.15.90	Altre attività di fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici
	26.21.0	23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
	26.22.0	23.42.00	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
	26.22.0	31.00.31	Fabbricazione di mobili per arredo interno, esclusi mobili da cucina, sedie, divani e prodotti simili
	26.22.0	31.00.32	Fabbricazione di mobili per arredo esterno
	26.23.0	23.43.00	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
	26.24.0	23.44.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
	26.25.0	23.49.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
	26.26.0	23.20.00	Fabbricazione di prodotti refrattari
	26.30.0	23.31.00	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
	26.40.0	23.32.00	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
	26.51.0	23.51.00	Produzione di cemento
	26.52.0	23.52.10	Produzione di calce
	26.53.0	23.52.20	Produzione di gesso
	26.61.0	23.61.01	Fabbricazione di tubi prefabbricati in calcestruzzo per acqua potabile
	26.61.0	23.61.02	Fabbricazione di caminetti prefabbricati in calcestruzzo
	26.61.0	23.61.03	Fabbricazione di elementi prefabbricati in calcestruzzo per l'edilizia
	26.61.0	23.61.04	Fabbricazione di strutture prefabbricate in calcestruzzo per l'edilizia
	26.61.0	23.61.09	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia n.c.a.
	26.62.0	23.62.00	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
	26.63.0	23.63.00	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
	26.64.0	23.64.00	Produzione di malta
	26.65.0	23.65.01	Fabbricazione di prodotti in sostanze vegetali agglomerate con cemento, gesso o altri leganti minerali
	26.65.0	23.65.02	Fabbricazione di prodotti in asbesto-cemento o cellulosa fibrocemento
	26.66.0	23.66.01	Fabbricazione di statue, bassorilievi e altorilievi, vasi e fioriere
	26.66.0	23.66.09	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso n.c.a.
	26.70.1	23.70.10	Taglio e lavorazione di pietre e di marmo
	26.70.2	23.70.20	Lavorazione artistica di marmo e di altre pietre affini
	26.70.3	23.70.30	Frantumazione di pietre
	26.81.0	23.91.00	Fabbricazione di prodotti abrasivi
	26.82.0	23.99.00	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca

- ☐ Processi **metallurgici** classificati in uno dei seguenti codici della Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DJ 27 (barrare il codice dell'attività svolta):

27.10.0	24.10.00	24.10.00	Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
27.21.0p	24.51.00	24.51.01	Fusione di getti in ghisa grigia o lamellare
27.21.0p	24.51.00	24.51.02	Fusione di getti in ghisa duttile
27.21.0p	24.51.00	24.51.09	Fusione di getti in ghisa n.c.a.
27.21.0p	24.52.00	24.52.00	Fusione di getti in acciaio
27.22.1	24.20.10	24.20.10	Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi non saldati e relativi raccordi in acciaio
27.22.2	24.20.20	24.20.20	Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi saldati e relativi raccordi in acciaio
27.31.0	24.31.00	24.31.00	Trafilatura a freddo di barre
27.32.0	24.32.00	24.32.00	Laminazione a freddo di nastri
27.33.0	24.33.02	24.33.01	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo di profilati aperti e lamiere grecate
27.34.0	24.34.00	24.34.00	Trafilatura a freddo di fili
27.41.0	24.41.00	24.41.00	Produzione di metalli preziosi
27.42.0	24.42.00	24.42.00	Produzione di alluminio
27.43.0	24.43.00	24.43.00	Produzione di piombo, zinco e stagno
27.44.0	24.44.00	24.44.00	Produzione di rame
27.45.0	24.45.00	24.45.00	Produzione di altri metalli non ferrosi
27.51.0	24.51.00	24.51.01	Fusione di getti in ghisa grigia o lamellare
27.51.0	24.51.00	24.51.02	Fusione di getti in ghisa duttile
27.51.0	24.51.00	24.51.09	Fusione di getti in ghisa n.c.a.
27.52.0	24.52.00	24.52.00	Fusione di acciaio
27.53.0	24.53.00	24.53.01	Fusione di getti in alluminio
27.53.0	24.53.00	24.53.02	Fusione di getti in magnesio
27.53.0	24.53.00	24.53.03	Fusione di getti in superleghe a base cobalto
27.53.0	24.53.00	24.53.09	Fusione di getti in metalli leggeri n.c.a.
27.53.0	24.53.00	24.54.02	Fusione di getti in zinco
27.54.0	24.54.00	24.54.01	Fusione di getti in rame
27.54.0	24.54.00	24.54.03	Fusione di getti in nichel
27.54.0	24.54.00	24.54.09	Fusione di getti in altri metalli non ferrosi n.c.a.

☐ Altro (riportare il codice di attività e descrizione del processo eventualmente non ricompreso tra quelli "metallurgici" sopra riportati come può essere per esempio un processo di riscaldamento di un pezzo metallico da lavorare a caldo) _____

☐ **Usi esclusi dalle'applicazione del regime delle accise (ai sensi dell'art.22, del Testo Unico delle Accise).**

Usi in relazione ai quali la scrivente ha provveduto a presentare direttamente istanza al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane ed è in attesa del relativo benestare ovvero l'Ufficio delle Dogane, con lettera allegata prot n. del ha già accertato la destinazione del gas naturale ed ha stabilito le modalità per la corretta applicazione del regime fiscale (si allega autorizzazione del predetto ufficio - la mancata produzione dell'allegato non dà titolo al riconoscimento dell'esclusione in quanto l'applicabilità del fuori campo è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficio delle Dogane competente)

☐ **Usi agevolati - esenzione o riduzione d'Accisa (ai sensi della Tabella A allegata al Testo unico delle Accise)**

Usi in relazione ai quali la scrivente ha provveduto a presentare direttamente istanza al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane ed è in attesa del relativo benestare ovvero l'Ufficio delle Dogane, con lettera allegata prot n. del ha già accertato la destinazione del gas naturale ed ha stabilito le modalità per la corretta applicazione del regime fiscale (si allega autorizzazione del predetto ufficio - la mancata produzione dell'allegato non dà titolo al riconoscimento dell'agevolazione in quanto l'applicabilità dell'esenzione o riduzione è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficio delle Dogane competente).

barrare l'uso corrispondente:

- ☐ usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi - punto 10, Tab. A, del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504
- ☐ produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica - punto 11, Tab. A, del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504;
- ☐ ALTRO (spazio riservato ad altre indicazioni che il cliente ritiene utile riportare) _____

In ragione delle suddette dichiarazioni la Ditta/Società qui rappresentata

Chiede

che ai consumi di gas naturale riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale previsto per gli usi sopra dichiarati, ai fini dell'accisa e dell'addizionale regionale.

Allegati:

- ☐ Fotocopia del documento di identità in corso di validità
- ☐ Visura ordinaria Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
- ☐ Autorizzazione della competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- ☐ Allegato A.
- ☐ ALTRO _____

Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 il/la sottoscritto/a dichiara che documentazione allegata in copia è conforme all'originale.

Luogo _____ data _____

Timbro e firma del cliente

Allegato A

ISTANZA RELATIVA AGLI USI DI GAS NATURALE FUORI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCISA
(ai sensi dell'art. 21, comma 13, del Testo Unico delle Accise)

Essendo presenti USI FUORI CAMPO, si chiede che il regime fiscale sia applicato secondo una delle determinazioni di seguito barrate:

- ☐ non applicazione dell'accisa e dell'addizionale regionale sull'intera fornitura (100%) di gas naturale, in quanto tutto il quantitativo viene utilizzato negli "usi di processo" di cui sopra;
- ☐ come da relazione tecnica, che è parte integrante della presente istanza, non applicazione dell'accisa e dell'addizionale regionale sul% dell'intero volume annuo di gas naturale misurato, in quanto utilizzato negli "usi di processo" di cui sopra. Sui restanti volumi, rispetto al totale misurato, continueranno ad essere applicate le aliquote per uso NON DOMESTICO;
- ☐ come da relazione tecnica, che è parte integrante della presente istanza, non applicazione dell'accisa e dell'addizionale regionale sul gas naturale utilizzato negli "usi di processo", risultante dalla differenza della seguente formulazione: (totale volume mensile di fornitura) meno (volumi comunicati mensilmente per produzione di energia elettrica, a cui continueranno ad essere applicate le aliquote previste per la specifica destinazione d'uso);
- ☐ come da relazione tecnica, che è parte integrante della presente istanza, l'applicazione dell'imposta nel rispetto dei seguenti criteri: _____

Timbro e firma del cliente

Luogo _____ data _____
